



Rep. Ord. No vedi timbro informatico

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n. 01220673581487 del 12/06/2024 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato avvio a codesto procedimento acquisita con prot. n.365446 del 18/07/2024.

Oggetto: Regolamentazione della circolazione per lavori sulla rete del gas, in via Torre Belfredo a Mestre - Venezia.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Società Italgas Reti S.p.A. ha presentato la segnalazione certificata inizio attività per manomissione temporanea di suolo pubblico privato aperto all'uso pubblico per lavori sulla rete del gas a Torre Belfredo a Mestre – Venezia;
- il Servizio Sportello Manomissioni Suolo Pubblico con prot. n.234664 del 17/07/2024 ha concesso la manomissione temporanea di suolo pubblico/uso pubblico in via Torre Belfredo a Mestre Venezia;
- i lavori sono stati affidati alla ditta Melinato Impianti S.r.l. con sede a Mirano (VE) in via Accopè Fratte n.11/14;

Considerato che:

- lungo via Torre Belfredo è già stata posata parte della nuova condotta;
- la ditta esecutrice ha comunicato la necessità di procedere ora con le operazioni di allaccio alla condotta esistente, presente in via Padre Reginaldo Giuliani;
- la nuova condotta è stata posizionata sul lato a sud di via Torre Belfredo e per la conclusione della posa dovrà essere occupata la corsia dedicata ai veicoli che dalla rotatoria tra via Padre Reginaldo Giuliani, via Filiasi e via Torre Belfredo si dirige verso via Palazzo;

Riconosciuto:

- l'impossibilità di interdire il transito in via Torre Belfredo;
- che via Torre Belfredo è interessata dai transiti di numerose linee del servizio di trasporto pubblico locale;
- che tali servizi di trasporto pubblico locale, a seguito delle vacanze scolastiche estive, sono ridotti;
- che è possibile, utilizzando l'unica corsia libera e regolamentando la circolazione a senso unico alternato, continuare a garantire il transito veicolare in via Torre Belfredo;





- che durante i lavori risulta necessario interdire alla circolazione la corsia sud di via Torre Belfredo nel tratto compreso il civico n. 57 e l'intersezione a rotatoria con via Filiasi e via Padre Reginaldo Giuliani;
- che ai fini della realizzazione dei lavori si rende necessario assicurare l'assenza di veicoli in sosta in corrispondenza dell'area di cantiere, su ambo i lati;
- la ditta esecutrice dovrà garantire l'accesso ai passi carrabili prospicienti l'area del cantiere ed il transito di mezzi di soccorso di pronto intervento;

Valutato necessario regolamentare la circolazione a senso unico alternato con impianto semaforico, per garantire la sicurezza della circolazione;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla ditta Melinato Impianti S.r.l. con marca da bollo n.01220673581498 del 12/06/2024 annullata dall'istante e acquisita con prot. n.365446 del 18/07/2024;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo nº 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

- 1 di regolamentare la circolazione in via Torre Belfredo nel tratto compreso tra il civico n. 57 e l'intersezione a rotatoria con via Filiasi e via Padre Reginaldo Giuliani a Mestre Venezia, secondo le seguenti disposizioni:
 - 1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso per i veicoli provenienti da via Filiasi, e da via Padre Reginaldo Giuliani e per i veicoli percorrenti la stessa via Torre Belfredo;
 - 1.2 istituire, su ambo i lati, di via Torre Belfredo il divieto di sosta permanente con rimozione coatta del veicolo in corrispondenza dell'area dei lavori;





- 1.3 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di predisporre la segnaletica prevista dalla tavola n. 66 del Decreto Ministeriale del 10/07/2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" adequando i limiti di velocità a 20 Km/h;
- 1.4 è fatto obbligo alla ditta esecutrice di non interdire la circolazione veicolare e pedonale, inibendo il transito sull'attraversamento ciclabile e pedonale di via Torre Belfedo e segnalando la necessaria deviazione;
- 1.5 è fatto obbligo alla ditta esecutrice di garantire l'accesso ai passi carrabili autorizzati, nonché il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento. L'accesso carraio al civico n.124, 122/B e 122/C non deve essere escluso dalla regolamentazione semaforica;
- 1.6 è fatto obbligo alla ditta esecutrice di informare i residenti delle modifiche alla circolazione;
- 1.7 è fatto obbligo alla ditta esecutrice di integrare la segnaletica in orario notturno con apposite lanterne rosse a luce fissa o gialle a luce lampeggiante;
- 2 quando i lavori interferiscono con fermate del servizio di trasporto pubblico locale e/o isole ecologiche è fatto obbligo alla ditta esecutrice di contattare con un preavviso di almeno 72 ore la Società ACTV S.p.A. e/o la Società Veritas S.p.A. al fine di concordare eventuali modifiche e spostamenti alle stesse;
- 3 il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);
- 4 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. nº 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 22/01/2019;

5 prescrizioni a carattere generale:

- 5.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori;
- 5.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale, da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;





- 5.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
- 5.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
- 5.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;
- 5.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
- 5.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- 5.8 sarà cura della ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo e immediato ripristino degli originari impianti di segnaletica orizzontale e verticale così come presenti prima dei lavori in oggetto, secondo le indicazioni dell'Area Lavori Pubblici;

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal giorno 29 luglio 2024 al giorno 31 agosto 2024.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prescritta segnaletica stradale, a cura della ditta esecutrice dei lavori (Tel. 041.5731577), così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.





Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità Trasporti – Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma e al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità Trasporti – Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Mestre, 25 luglio 2024

IL DIRIGENTE
Ing. Roberto Di Bussolo (*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.